R.G., n. 11/2020



REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da FAETI MONIA, nata a Cesena il 04/04/1970 (c.f. FTAMNO70D44C573P), residente in Cesena, via F. Teodorani, n. 110

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 31.7.2020 da Faeti Monia, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- Vista la documentazione integrativa depositata in data 27.8.2020, nel rispetto del termine assegnato con decreto del 13.8.2020;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitore persona fisica, non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali (trattasi di lavoratrice dipendente che non ha mai svolto attività d'impresa), che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- dato atto che la Faeti si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria ammonta a € 78.586,89 a fronte di un



patrimonio costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 17.800 lordi annui, con uno stipendio netto di ca. € 1.300 attualmente gravato da pignoramento del quinto ad opera di un creditore (IFIS NPL);

- valutata la completezza, a seguito dell'integrazione del 27.8.2020, della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott. Sara Pennacchi;
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma3 l. 3/2012, come di seguito precisati:
 - a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento della Faeti è legata a vicende familiari (tragica perdita di un figlio nel 2016 e successiva separazione dal marito nel 2017, anche a causa delle tensioni legate a difficoltà economiche); nel corso della vita matrimoniale la Faeti aveva infatti sostenuto l'attività imprenditoriale del marito sotto forma di rilascio di fideiussione bancaria per un mutuo di originari € 9.000 e richiesta a proprio nome di finanziamento al consumo per originari € 48.000 ca.; con la fine dell'unione matrimoniale, tali debiti sono rimasti in capo alla sola Faeti ed il marito Balzoni Ivano, dopo pochi mesi, si è anche sottratto al versamento dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale in favore della figlia minore. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la debitrice non appare dunque imputabile a sua negligenza e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati dalla stessa contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;
 - b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:



l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza di reddito e alla sostanziale assenza di un patrimonio (la Faeti è proprietaria unicamente del veicolo Fiat Punto EVO immatricolata nel 2006 e con un valore di ca. € 500)

- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non risultano protesti a carico e le dichiarazioni fiscali sono state regolarmente depositate. Uno dei creditori ha avviato un'esecuzione mobiliare presso terzi e risulta pignorato il quinto dello stipendio con assegnazione del credito in favore di IFIS Npl con ordinanza del GE nella procedura RGE 1244/2019;
- d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore incaricato dall'OCC-Romagna previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;
- Ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione pur in assenza di beni ulteriori rispetto all'autovettura e allo stipendio, tenuto conto della necessità di evitare che il pignoramento dello stipendio in corso possa alterare la *par condicio* tra tutti i creditori, di consentire una compiuta verifica dei crediti nonché permettere, all'esito della procedura, alla Faeti di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- Osservato che la proposta prevede il versamento della somma mensile di € 50 per un periodo di 5 anni, previa sospensione del pignoramento del quinto, e la vendita dell'autovettura, destinando la liquidità ricavata al pagamento dei crediti privilegiati in ragione dell'80% e dei restanti creditori, compresa la parte degradata in chirografo dei privilegiati, nella misura del 3,25%, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione (compenso gestore), secondo il prospetto di pag. 12 dell'attestazione;
- Dato atto dell'avvenuta attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da



parte dell'O.C.C.;

- Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
- Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi anni (pari a ca. € 17.800 lordi annui) e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento e quello del nucleo familiare, composto anche da una figlia non economicamente auto-sufficiente (pari a ca. € 1.200 mensili, ivi compreso l'affitto di € 500), che vada stabilito che la Faeti possa trattenere l'intero importo della propria retribuzione, al netto dell'importo di € 50 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (5 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominando Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
- Ritenuto che a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione, avente valenza collettiva, debbano cessare i prelievi dallo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale per i prelievi successivi alla data del presente provvedimento, fermi restando quelli già acquisiti dal creditore;
- Dato atto della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore
- visti gli artt. 14 ter e ss. 1. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FAETI MONIA**, nata a Cesena il 04/04/1970 (c.f. FTAMNO70D44C573P), residente in Cesena, via F. Teodorani, n. 110

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa SARA



PENNACCHI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;

che, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, cessino i prelievi dallo stipendio a seguito del provvedimento di assegnazione delle somme disposto nell'ambito della procedura esecutiva RGEs. n. 1244/2019 Tribunale Forlì in favore di IFIS NPL;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante pubblicazione nel sito internet del Tribunale e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto beni mobili registrati di proprietà della debitrice;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, compresa l'autovettura di cui autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012; che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di



liquidazione e in ogni caso per i cinque anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies 1. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa – non prevista nella presente procedura – decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la debitrice FAETI MONIA potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 50 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (5 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies;



- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 15 settembre 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

